



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SICUREZZA/MOBILITA'

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 16 DEL 12/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ALLO SCOPO DI
PREVENIRE ASSEMBRAMENTI E PER IL RISPETTO DELLE NORME
ANTI COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO

- Che l'art.1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Che pertanto dallo svolgimento delle attività commerciali, di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali non devono derivare l'assembramento di persone né la violazione della distanza di sicurezza interpersonale;
- Che successivamente al 18.05.2020, al cessare delle limitazioni alla libera circolazione e al libero svolgimento delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le predette attività, si sono verificati assembramenti di persone e evidenti violazioni dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ora reiterati e imposti dall'art.1 comma 1.1 dell'Ordinanza di Regione Lombardia del 29.05.2020 n.555;
- Che nell'ambito della zona del Centro Storico delimitata dalle vie C.so Umberto e via Volturno, vi è una notevole presenza di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che, specialmente e prevalentemente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per una moltitudine di persone dando vita al fenomeno che in gergo comune viene conosciuto come "movida";

- Che, da specifica osservazione, detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale-notturna con riferimento alle giornate di venerdì e sabato, ad iniziare dalle ore 21,30 in avanti;
- Che al fine di sensibilizzare e far rispettare le norme sul distanziamento interpersonale e sull'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, si è ricercata la collaborazione dei gestori dei pubblici esercizi presenti nell'area interessata, sentite, altresì, le associazioni di categoria;
- Che tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone staziona anche all'esterno degli esercizi pubblici di cui sopra, occupando la pubblica via e consumando bevande per lo più alcoliche, trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde;
- Che tale situazione, avuto riguardo al numero delle attività, alla loro concentrazione territoriale ed alla conformazione dello stato dei luoghi caratterizzato da vie strette, ha fatto riscontrare elementi di forte criticità;

RITENUTO

in via sperimentale di mantenere nella zona indicata in premessa, una particolare attenzione circa il rispetto del divieto di assembramento e delle norme anti COVID-19;

VALUTATO

Che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, le modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso a volte di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- l'art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35;
- l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia del 29/05/2020 n.555;

ORDINA

In tutta la città di Lodi a decorrere **dalle ore 20,00 e fino alle ore 7,00 del giorno successivo** nelle giornate di **venerdì 12/06/2020 e sabato 13/06/2020**:

- 1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie strutture di vendita;**
- 2) è consentita l'attività per consegna a domicilio, congiuntamente agli alimenti, di bevande di qualsiasi gradazione.**

Dalle 21,30 di venerdì 12/06/2020 alle ore 01,30 del giorno successivo e dalle ore 21,30 di sabato 13/06/2020 alle ore 01,30 del giorno successivo, la zona individuata tra l'intersezione via Verdi / C.so Umberto e fino al civico 65 di C.so Umberto e in Via Volturmo nel tratto C.so Umberto / Via Strepponi, sarà presidiata da parte di personale riconoscibile "*steward*" in numero adeguato (a cura e spese dei pubblici esercizi presenti nell'area), con compiti di invito agli avventori del rispetto delle norme anti COVID-19 e verifica e/o segnalazione di eventuali assembramenti o violazioni evidenti, alla Polizia Locale prontamente allertabile.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35 con la sanzione amministrativa da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

SI RISERVA

di adottare ulteriori o altri provvedimenti, di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

DEMANDA

alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine l'incarico della esecuzione della presente Ordinanza. **A insindacabile giudizio delle forze di Polizia richiamate o presenti, valutata la situazione circa gli eventuali assembramenti in atto, gli operanti potranno ordinare agli esercenti di serrare i propri locali.**

DISPONE

che alla presente Ordinanza, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio online e la pubblicazione sul sito del Comune di Lodi, ovvero la trasmissione agli organi di Polizia.

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante: Sindaco-Ufficiale di Governo del Comune di Lodi

Direzione proponente: Direzione 4 SICUREZZA E MOBILITA'

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241: Responsabile della Direzione 4 **Dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino**

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R., ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n.1199).

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**